

Sentenza n. 6791/2017 pubbl. il 16/06/2017
RG n. 15818/2016

N. R.G. 15818/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Vincenzo Perozziello	Presidente Relatore
dott. Guido Vannicelli	Giudice
dott. Maria Antonietta Ricci	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **15818/2016** promossa da:

GIAMPIERO MESHINO (C.F. MSCGPR56D18D612H), con il patrocinio dell'avv. MASTELLONE LAURA PAOLA e dell'avv. MARIOTTI SERGIO (MRTSRG77M07C978H) PIAZZA INDIPENDENZA, 21 50129 FIRENZE; , elettivamente domiciliato in VIALE MONZA, 204 20128 MILANO presso il difensore avv. MASTELLONE LAURA PAOLA

ATTORE/I

contro

CRESCITALIA HOLDING SRL (C.F. 08125440969), con il patrocinio dell'avv. GRASSO GIORGIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO GROSSI, 2 20121 MILANO presso il difensore avv. GRASSO GIORGIO

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato come di seguito.

Per GIAMPIERO MESHINO

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di imprese, ogni contraria istanza disattesa e respinta:

pagina 1 di 3

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4987171487391d9993a83203d468781b - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECCOM CA3 Serial#: 13b407



Sentenza n. 6791/2017 pubbl. il 16/06/2017
RG n. 15818/2016

In via principale: accertare e dichiarare il diritto ex artt. 2473 e 2473 bis ce del sig. Giampiero Meschino alla liquidazione della quota di sua pertinenza pari al 23,75 % del patrimonio della convenuta Crescitalia Holding S.r.l.; accertare e dichiarare che il valore della predetta quota è pari ad € 237.500,00 ovvero a quella maggiore o minore somma (anche in ragione dell'oggettiva difficoltà, nella fase introduttiva del presente giudizio per le ragioni sopra dedotte, di determinare il valore di mercato del patrimonio della società) che risulterà in corso di causa, anche all'esito dell'espletanda CTU. e, conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 237.500,00 ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito della CTU, ovvero quella che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati dalla data dell'esclusione fino all'effettivo soddisfo.

Per CRESCITALIA HOLDING SRL

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, rigettare ogni contraria eccezione e deduzione, in accoglimento della comparsa di costituzione e visti i fatti e le deduzioni svolte:

- in via pregiudiziale di rito, dichiararsi incompetente dovendo la presente controversia essere devoluta alla competenza arbitrale ai sensi della clausola compromissoria dello Statuto sociale;
- in via gradata nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto della eccezione di competenza e/o giurisdizione, respingere la domanda di parte attrice svolta nei confronti della convenuta in quanto totalmente infondata in fatto come in diritto per i motivi indicati in narrativa ed in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell'attore per i fatti di causa, e, per l'effetto, condannarlo a tutti i danni patiti e patienti dalla convenuta società, da quantificarsi in corso di causa, anche in via di equità e giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, dal del dovuto sino al soddisfo.

Con riserva di ogni ulteriore deduzione, formulazione di mezzo istruttorio e produzione documentale.

Concisa esposizione dei motivi della decisione

La controversia attiene nel merito alla determinazione del valore della quota di partecipazione al capitale della società convenuta da liquidarsi in favore dell'odierno attore a seguito di delibera di esclusione dalla compagine sociale.

Nella specie, a fronte della domanda formulata dall'attore, la convenuta si è ritualmente costituita in giudizio sollevando in via preliminare eccezione di incompetenza del giudice adito in forza di clausola compromissoria prevista dallo statuto sociale e proprio per la decisione di tale questione il g.i. ha provveduto alla immediata rimessione della causa al collegio.

Sul punto parte attrice assume che l'intervenuta esclusione, facendo venir meno il rapporto sociale, renderebbe inapplicabile la clausola statutaria quale concernente "le controversie che dovessero insorgere tra la società e i singoli soci", dovendosi in tesi escludere la possibilità di considerare il Meschino quale "socio" all'epoca della notifica dell'atto di citazione del presente giudizio.

Il Collegio, in piena adesione alla ampia argomentazione proposta da controparte, ritiene tuttavia di non poter seguire tale prospettazione, quale apertamente contrastante con l'orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato secondo cui "salvo che le parti abbiano espressamente circoscritto la sua efficacia a determinate controversie, devono ritenersi deferite alla cognizione arbitrale, in virtù della clausola, tutte le controversie che trovano la loro matrice nel contratto,

pagina 2 di 3

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial# 4887171487391d9956a83305468781b - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial# 13b407



Sentenza n. 6791/2017 pubbl. il 16/06/2017
RG n. 15818/2016

e quindi tutte le controversie relative all'esistenza, alla validità, all'estinzione, alla risoluzione, all'esecuzione del contratto, anche se insorte in tempo successivo all'esaurimento del rapporto contrattuale tra le parti purché relative a situazioni con questo costituite, ivi comprese quelle derivanti dalla intervenuta modificazione dei patti contrattuali (ex pluribus: **Cass.** 2177/1993) - così espressamente **Cass.** 565/99, secondo ampia interpretazione poi ancora puntualmente ribadita da **Cass** 28485/05 ed espressamente richiamata nei precedenti in termini di questo Tribunale (v sent 25.11.11 in materia proprio di esclusione del socio; anche sent 9.1.14 e da ultimo 11.5.17 in materia di postergazione di crediti vantati da soggetto che abbia perduto la qualità di socio).

Alla stregua di tali considerazioni va pertanto riconosciuta l'incompetenza di questo tribunale a conoscere della vicenda in oggetto.

A tale valutazione segue necessariamente condanna dell'attore alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute da controparte, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

*dichiara l'incompetenza del giudice ordinario a conoscere della vicenda in esame in forza di rituale clausola compromissoria statutaria;

*condanna l'attore alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto, che si liquidano in euro 10.000,00 oltre 15% spese forfettarie, iva e cpa.

Così deciso in Milano, 16 giugno 2017

Il Presidente
dott. Vincenzo Perozziello

pagina 3 di 3



Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial# 4987171487391d9956a833c03468781b - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM/CA3 Serial# 13b407